

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 29.12.2008

Art.1

Oggetto

1. Nel presente regolamento disciplina l'installazione su aree pubbliche o di uso pubblico, e su aree private, di mezzi pubblicitari e di impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, lungo le strade o in vista di esse:

- all'interno dei centri abitati;
- fuori dai centri abitati, ma solo lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Art. 2

Definizioni

1. Nel prosieguo del presente Regolamento si intende:

- con “**Decreto**” la norma sulla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con D.Lgs. n.507/1993;
- con “**Codice**” il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.04.1992,n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- con “**Regolamento**” il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le definizioni delle installazioni pubblicitarie indicate nel presente regolamento sono le medesime indicate nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Le definizioni in vigore all'atto dell'approvazione del presente Regolamento sono quelle riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Zonizzazione

1. Ai fini della installazione dei mezzi pubblicitari il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A) Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato,

come individuato cartograficamente ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 30.4.1992 n°285 con deliberazione di perimetrazione approvata dalla Giunta Comunale. La modifica al perimetro che delimita i “centri abitati” viene automaticamente recepita dal presente Regolamento. Ai fini del presente Regolamento per centro abitato devono intendersi anche le zone di espansione per le quali vi sia uno strumento urbanistico attuativo in fase di realizzazione.

B) Zone esterne ai centri abitati.

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento i segnali di indicazione installati direttamente, anche tramite ditte esterne, dall'Amministrazione Comunale, rientrando tale compito tra quelli istituzionali dell'Amministrazione stessa.

2. Sono analogamente esclusi i segnali di indicazione di località eventualmente richiesti ed installati a cura e spese degli altri enti territoriali o proprietari di strade extracomunali.

3. Nel caso di modifica dei limiti dei centri abitati, le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli altri enti che risultino in contrasto con le norme del presente Regolamento, rimangono valide fino alla scadenza triennale indicata sulle autorizzazioni stesse.

4. Per quelle non in contrasto verrà rilasciata nuova autorizzazione dall'Amministrazione Comunale alla scadenza della precedente autorizzazione previa richiesta da presentarsi in tempo utile da parte del titolare dell'autorizzazione.

Art.5

Installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
3. Le aree su cui installare i mezzi pubblicitari possono essere di proprietà comunale o di proprietà privata.
4. Con aree di proprietà comunale si indicano anche le aree private ad uso pubblico. Con aree di proprietà privata si indicano quelle che non sono comunali.

Art. 6

Autorizzazione

1. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.23, comma 4, del Codice.
2. La domanda di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, che potrà riguardare anche più di un mezzo, dovrà essere in bollo e dovrà contenere:
 - a) gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente oltre alla indicazione della titolarità all'effettuazione della richiesta;
 - b) l'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;
 - c) l'elenco degli allegati;
 - d) per ogni singola installazione richiesta una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale al senso di marcia o se in aderenza a fabbricati e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta.
3. Alla domanda vanno allegare:
 - a) due planimetrie, in scala adeguata, tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si richiede l'installazione e le distanze significative rispetto ad incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro, in apposito formato digitale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
 - b) due bozzetti quotati e con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare;
 - c) nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora questi non sia il Comune (strada statale, regionale o provinciale);
 - d) autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, nel caso di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/ 2004;
 - e) dichiarazione di stabilità ai sensi dell'art.53 comma 3 del Regolamento;
 - f) dichiarazione di idoneità statica;
 - f) ricevuta del versamento della metà delle spese di istruttoria e sopralluogo, dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari richiesti;
 - g) ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico.
4. Gli elaborati di cui ai punti a), b), c), dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato, se l'opera verrà realizzata in economia.
5. Qualora le autorizzazioni / nulla-osta di cui al precedente comma 3, punti c) e d) non siano allegati, sarà cura dell'ufficio ricevente provvedere alla richiesta. In tale caso gli elaborati sopra indicati dovranno essere presentati in numero di copie sufficienti (due copie per ogni ente interessato).
6. Il Settore comunale ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a rilasciare la comunicazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di

protocollo attribuito alla richiesta ed il nominativo del Responsabile dello stesso procedimento amministrativo.

7. Il suddetto Settore entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della documentazione è richiesta entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione.

8. Prima del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio acquisirà i pareri

- della Commissione Edilizia Interna;
- della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, nei casi in cui il mezzo pubblicitario debba essere installato su edificio vincolato o nei pressi di esso o in area soggetta a vincolo paesistico/ambientale.

9. Il Settore comunale che esegue l'istruttoria della domanda può richiedere i sopraccitati pareri e quelli di altri Settori comunali e/o Enti ogni qual volta lo ritenga necessario.

10. Per ogni domanda sarà rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione ed il civico o la progressiva chilometrica.

11. Ogni autorizzazione sarà in bollo e, salvo casi particolari, avrà validità triennale.

Art. 7

Oneri dell'autorizzazione

1. Il ritiro dell'autorizzazione comporta il pagamento del saldo delle spese di istruttoria e sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari autorizzati. Nel caso di rinnovo di autorizzazione le spese sono ridotte al 50%.

2. Il posizionamento del mezzo pubblicitario su area comunale comporta inoltre il versamento di una cauzione nelle casse del Comune. La cauzione va versata per ogni singolo mezzo pubblicitario prima del rilascio dell'autorizzazione. La cauzione viene rinnovata ad ogni rinnovo di autorizzazione e viene restituita entro quindici giorni dalla rimozione del mezzo pubblicitario, ridotta delle spese per la riparazione di eventuali danni al patrimonio comunale. L'entità delle spese e della cauzione è fissata con atto di Giunta. La cauzione può essere prestata anche a mezzo di fidejussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, previa presentazione della suddetta autorizzazione.

4. Successivamente all'installazione di tutti gli impianti dovrà essere prodotta dichiarazione di corretto montaggio.

5. Prima della entrata in esercizio degli impianti luminosi dovrà essere prodotta anche copia della dichiarazione di conformità di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n°81.

6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere, a sua cura e spese, alla rimozione del mezzo pubblicitario nei casi di: decadenza o revoca dell'autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza, richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

Art. 8

Targhetta identificativa

1. Ai mezzi pubblicitari (sia permanenti che temporanei) deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art.55 del Regolamento a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Art. 9

Modifiche dei mezzi pubblicitari

1. Qualsiasi modifica ai mezzi pubblicitari autorizzati fa decadere la precedente autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art.53, comma 8, del Regolamento, per gli impianti pubblicitari lungo strade comunali o vicinali di uso pubblico, fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda al Comune, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Il Comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mezzi pubblicitari ubicati all'interno dei centri abitati, se la modifica interessa solo il messaggio pubblicitario e non le caratteristiche del mezzo pubblicitario, purché la suddetta modifica sia comunicata all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata accompagnata da allegato grafico rappresentativo del nuovo messaggio.

Art. 10

Subingresso

1. In caso di sub-ingresso nell'esercizio dell'attività e di conseguenza nella titolarità dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il subentrante è tenuto a presentare, entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione, domanda redatta su apposito modello corredata da:
 - a) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata, da rendersi su apposito modello .
2. Qualora, a seguito di subingresso, il subentrante intenda variare il contenuto del solo messaggio pubblicitario, alla domanda di subingresso dovrà unire, in luogo della dichiarazione di cui al punto b) del comma 1:
 - a) il nuovo bozzetto riportante il messaggio pubblicitario in duplice copia;
 - b) dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche all'installazione autorizzata fatta eccezione del messaggio pubblicitario, da rendersi su apposito modello .
3. Se, oltre al messaggio pubblicitario di cui al precedente comma 2, il subentrante intenda effettuare modifiche riguardanti anche altri aspetti del mezzo pubblicitario, dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 11

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata prima della scadenza del termine naturale.
3. L'istanza di rinnovo deve essere prodotta unicamente dalla ditta intestataria del titolo a cui essa si riferisce.
4. Qualora le condizioni non siano variate rispetto al tempo del rilascio, e non venga richiesta alcuna modifica al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autorizzazione (documento originale) nonché della dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni.
5. Nella ipotesi di rinnovo con modifiche ovvero nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione con la produzione di tutta la documentazione a tal fine prevista.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari ed alla sostituzione del mezzo pubblicitario in caso di danneggiamento. I danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
 - adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a quanto prescritto dagli eventuali regolamenti condominiali al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandierine, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, intendendosi per tale l'installazione per un periodo non superiore ad un mese, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'installazione temporanea indicando la durata dell'installazione.
2. Alla richiesta dovranno essere allegati gli elaborati b), c), d) di cui all'elenco del precedente art.6. Dovrà, inoltre, essere costituita una cauzione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, determinata dall'Ufficio in base alla condizione del luogo ed alla tipologia dell'installazione, con un minimo di € 250,00 per installazione. L'importo minimo di tale garanzia potrà essere rideterminato e/o aggiornato dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e dovrà contenere i termini di inizio e fine installazione.

Art.14

Impianti pubblicitari nei cantieri edili

1. Nell'area del cantiere edile, per un periodo massimo equivalente alla durata dello stesso, è possibile collocare impianti destinati a pubblicizzare le ditte coinvolte nell'intervento.
2. Fatte salve le verifiche in merito alla stabilità ed alla sicurezza stradale, tali impianti sono autorizzabili anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi del relativo titolo □bilitativi e della comunicazione di inizio lavori oppure della dichiarazione d'inizio attività. In alternativa potranno essere allegate le copie di tali documenti.
4. Non necessita di autorizzazione l'installazione di impianti fino ad un massimo di mq. 1.50.

Art. 15

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione / licenza relativa all'esercizio dell'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività a cui esso inerisce;
 - d) il venir meno dei presupposti sulla base dei quali fu rilasciata l'autorizzazione (ad. es.: indisponibilità dell'area, mancato rinnovo di nulla osta o autorizzazioni di altri Enti)

- e) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i 60 giorni dal rilascio.
 - g) la mancata installazione dell'impianto entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione
2. L'autorizzazione è sempre revocabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica utilità, di pubblico interesse e/o per l'eventuale realizzazione di opere pubbliche.

Art. 16

Rimozione dell'installazione

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, ovvero venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire in pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. La rimozione dell'installazione pubblicitaria ed il ripristino dello stato dei luoghi dovranno avvenire a cura e spese del soggetto interessato entro 3 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione o fissato dal Comune.
3. Decorso tale termine senza che sia stato adempiuto ai suddetti obblighi, vi provvederà d'ufficio il Comune ponendo i relativi oneri a carico dell'inadempiente. Se del caso sarà incamerata la cauzione prestata e saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 17

Limitazioni e divieti.

1. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
2. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Si dovrà evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
3. E' vietato posizionare mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, in vista delle autostrade, delle strade extraurbane principali e nei relativi accessi o svincoli.
4. La collocazione di mezzi pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, od in prossimità degli stessi, è subordinata al nulla osta od autorizzazione, da parte della Soprintendenza competente.
5. La collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi è subordinata al parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ed all'ottenimento di nulla osta od autorizzazione, da parte della Soprintendenza competente.
6. E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
8. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
9. I mezzi pubblicitari posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni, di larghezza non inferiore a 95 centimetri.
10. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui

cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle piste ciclabili e/o ciclopedonali e sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

11. E' vietato installare mezzi pubblicitari di diversa classificazione sulla stessa struttura di sostegno.

Art.18

Cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico

1. I cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico o privato di uso pubblico devono avere le seguenti caratteristiche:

- superficie massima consentita è di mq. 0,50, comunque con larghezza o altezza massima di m.1, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di cui al successivo art. 24 ;
- altezza massima da terra: m. 3,50 compresa la struttura di sostegno;
- distanza minima di mt 0,50 dal filo esterno del marciapiede ove esista o dal ciglio stradale individuato dalla riga bianca continua o, in assenza di essa, dal filo esterno asfaltato della carreggiata.

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i cartelli pubblicitari collocati in proprietà private ed aggettanti su proprietà pubblica o privata di uso pubblico.

3. Non sono ammessi cartelli pubblicitari all'interno delle rotatorie se non nei casi ed alle condizioni fissati dall'Amministrazione comunale.

4. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi potranno essere concesse deroghe per installazioni temporanee atte a reclamizzare manifestazioni culturali, sportive, spettacoli viaggianti, ecc. comunque per un periodo non superiori a gg. 15 (quindici), fermo restando le prescrizioni atte a non creare pericolo, intralcio e ostacolo alla visuale della circolazione veicolare e pedonale.

5. I cartelli luminosi su suolo pubblico o comunque aggettanti su di esso sono ammessi solo se conformi alle disposizioni del successivo art. 25 .

Art. 19

Cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata

1. I cartelli pubblicitari ubicati su aree di proprietà privata possono avere una superficie massima di mq.4,00 compresa la cornice di supporto, con larghezza massima, per lato, di m.2,00.

2. La distanza dal confine stradale, dovrà essere pari almeno alla dimensione del lato maggiore del cartello, compresa la struttura di supporto, con un minimo di mt 3,00, misurata dal bordo esterno del cartello più vicino alla strada.

Art. 20

Impianti pubblicitari ubicati in aree adibite ad impianti sportivi di proprietà pubblica e privata

1. Nelle aree adibite ad impianti sportivi di proprietà pubblica e privata è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. In particolare:

- lungo le reti di recinzione che perimetrano i campi da gioco e lungo le reti o mura di confine degli impianti è sempre ammessa la posa di cartelli e/o striscioni pubblicitari

purché visibili solo dall'interno dell'impianto. L'installazione di tali impianti pubblicitari non necessita di alcuna autorizzazione.

- la posa di cartelli o striscioni lungo le reti di recinzione che perimetrano i campi da gioco e lungo le reti o mura di confine degli impianti, tali che il messaggio pubblicitario sia visibile dall'esterno dell'impianto deve essere autorizzata, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti. Tali impianti devono avere singolarmente una dimensione massima di mq 3,00 e devono essere distanti fra loro almeno 5 ml.

3. Ferma restando la tutela della sicurezza stradale, eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere previste in sede di concessione degli impianti sportivi comunali.

Art. 21

Preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite inferiore di mt 1,00 x mt 0,20 e quello superiore di m.1,50 x mt 0,30.
2. Nei limiti suddetti sarà autorizzata la dimensione meglio compatibile con lo stato dei luoghi (banchine stradali, cigli erbosi, marciapiedi, ecc).
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano stesse dimensioni.
4. Non sono consentite preinsegne luminose.

Art. 22

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio sono classificate secondo la loro collocazione ed hanno le seguenti dimensioni:

a) – bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
superficie max mq 1,00 – larghezza massima mt.1,20 ;

b) – bandiera verticale (in aggetto da una costruzione)
superficie max mq 1,00 – altezza massima mt. 1.20;

c) – frontali su esercizi di commercio al minuto, esercizi artigianali , pubblici esercizi
superficie max mq.6,00 – larghezza massima non superiore a quella della vetrina/vetrine dell'esercizio – **altezza massima mt 0.70;**

d) – a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, direzionali (installabili esclusivamente su edifici posti in zone urbanistiche produttive) - superficie max 20,00;

e) – su palina (supporto proprio)
superficie max 1,00 - se di forma diversa dal quadrato valgono le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) ;

f) – totem
base circoscritta in un quadrato di lato massimo mt 1,50 – altezza massima mt 5,00 compreso il basamento – distanza dalle strade mt 1,50 e/o H/2 - distanze dai confini di proprietà mt 1,50 .

2. Per tutte le insegne di esercizio a bandiera, applicate su facciate murarie o supporto autonomo, poste trasversalmente all'asse stradale, aggettanti su suolo pubblico o privato

ad uso pubblico, la superficie massima consentita è di mq. 0,50 - compreso la cornice di supporto- e comunque con larghezza o altezza massima di m. 1,00, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di m. 0,50.

3. Per ogni attività commerciale/artigianale/industriale è consentita l'installazione di massimo n.3 (tre) insegne di esercizio, fermo il rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati per ciascun tipo e le più restrittive disposizioni contenute in altre norme del presente regolamento .

4. Non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera luminose, verticali/orizzontali, aggettanti su suolo pubblico.

5. Le targhe e le insegne di esercizio relative a case di cura private, ai gabinetti ed agli ambulatori mono e polispecialistici soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente devono rispettare le dimensioni e le condizioni previste dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 16.09.1994, n. 657, di attuazione della Legge 05.02.1992, n.175.

Art.23

Pubblicità luminosa

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli, non possono avere luce intermittente, intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro o tale da provocare abbagliamento o distrazione ai conducenti di veicoli, prevalenza del colore rosso.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

4. Sono vietati messaggi lampeggianti e del tipo scorrevole.

5. I messaggi variabili sono consentiti con cadenza di almeno 15 minuti per ciascun messaggio.

Art.24

Distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è autorizzato, fermi restando i divieti di cui all'art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel rispetto delle seguenti distanze minime :

A) parallelamente all'asse stradale:

- a mt. 20 dalle intersezioni e qualora successive intersezioni non consentano tale distanza, nella posizione mediana;
- a mt. 25 dai segnali stradali di pericolo, precedenza, obbligo e divieto;
- a mt. 20 dal punto di tangenza delle curve;
- a mt.10 da altri mezzi pubblicitari di qualunque tipo comunque aggettanti su suolo pubblico;

B) perpendicolarmente all'asse stradale:

- a mt. 0.50, misurato dal bordo del cartello più vicino alla strada al margine della carreggiata, **margine individuato con il bordo esterno del marciapiede se esistente, oppure con la riga bianca continua oppure con il bordo esterno dell'asfalto.**
2. E' consentito derogare alle suddette distanze per i mezzi pubblicitari:
- ubicati su facciata muraria, con posizione parallela alla sede stradale o comunque collocati in tale posizione;
 - per i mezzi pubblicitari insistenti completamente in proprietà privata e/o ubicati sotto porticati, sempre che siano rispettate le norme di sicurezza indicate nel comma 1 del presente articolo.

3. Dovranno, in ogni caso, essere garantite le seguenti norme di sicurezza, prevalenti anche qualora siano osservate le distanze medesime :
- l'avvistamento tempestivo della segnaletica stradale e la non interferenza con essa per posizione, forma e colore;
 - la visuale alle intersezioni, nelle curve e in uscita dai passi carrai.
4. Solo ed esclusivamente per le preinsegne di dimensioni minime (mt.1 x mt. 0,20) le distanze dalle intersezioni e dai segnali stradali, possono essere ridotte a mt. 5,00.
5. Le installazioni pubblicitarie su transenne parapedoni è autorizzabile in deroga alle indicate distanze, sempre che siano rispettate le condizioni dell'art.23 del Codice della Strada.
6. Per la collocazione di segnali di pubblica utilità e di interesse pubblico sono ammesse deroghe al presente regolamento.

Art 25

Installazioni nel centro storico

Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, nei centri storici:

- non sono ammesse insegne del tipo “a cassone” con illuminazione interna o diretta.
- I totem di cui all'art. 22 sono ammessi con altezza non superiore a mt 3,00 .

Art.26

Disposizioni comuni ai precedenti articoli

1. L'altezza minima dal piano del terreno, nel caso di strutture pubblicitarie, ubicate o aggettanti su suolo pubblico, privato di uso pubblico, comunque aperto al pubblico, ove si svolga circolazione pedonale, è fissata in mt. 2,50 al bordo inferiore della cornice di sostegno. Qualora sia interessata la banchina stradale, ove può svolgersi circolazione veicolare, i competenti Uffici Comunali valuteranno l'opportunità di indicare, un'altezza minima dal suolo non inferiore a m. 4,50.
2. Superfici e distanze, indicate ai precedenti articoli sono comprensive della cornice di supporto; le distanze s'intendono misurate dall'estremità più sporgente, verso la strada, della struttura pubblicitaria (sostegno e targa).
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari , di cui ai precedenti articoli, deve rispettare i criteri di un corretto inserimento sia ambientale che architettonico; all'uopo è data facoltà ai competenti Uffici comunali, di imporre ulteriori restrizioni, debitamente motivate, alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, al fine di contemperare le esigenze del richiedente con i criteri suddetti e con la disposizione generale di cui all'art. 23 comma del Codice della Strada.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di dimensioni, ubicazioni, caratteristiche, si rinvia alla disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione/attuazione .

Art. 27

Targhe professionali e vetrofanie

1. Le vetrofanie e le targhe concernenti attività professionali esercitate in studi personali, singoli o associati da posizionare a fianco del portone d'ingresso dell'edificio o a fianco del cancello o lungo la recinzione devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici nei quali e devono inserirsi in questi con materiali, colori, forme e dimensione in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate al piano terra ovvero al piano superiore nelle aperture poste su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

3. Le targhe concernenti professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni devono, in particolare, rispettare le dimensioni e le condizioni previste dall'art. 2, commi 1, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 16.09.1994, n. 657, di attuazione della Legge 05.02.1992, n.175.

4. All'interno del Centro Storico le targhe professionali dovranno, comunque, essere di modeste dimensioni (max mq 0,15) e realizzate con materiali di pregio (pietre naturali, ottone, rame) o in materiale trasparente. Potranno essere valutate eventuali soluzioni alternative proposte nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

5. Non è soggetta ad autorizzazione l'installazione di vetrofanie e targhe professionali fuori dal centro storico

6. L'autorizzazione all'installazione di vetrofanie e di targhe professionali, nel centro storico ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

7. L'autorizzazione all'installazione di vetrofanie e targhe professionali, collocate in area privata e parallelamente al senso di marcia o su edifici, è tacitamente rinnovata a condizione che:

- l'autorizzazione sia sempre intestata al medesimo soggetto titolare;
- il messaggio o i messaggi pubblicitari non subiscano variazioni.

8. Negli edifici che ospitano più studi professionali dovrà preferibilmente essere definito un progetto unitario (tipo) contenente l'ubicazione e le specifiche caratteristiche di tutte le targhe

Art. 28

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, previste in deroga al Codice della Strada e relativo regolamento, delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 500,00 da irrogare ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689. Il pagamento in misura ridotta è pari a € 100,00.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano stati accertati danni a terzi o al Comune.

Art. 29

Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Fermo restando quanto previsto dall' art.23, comma 13 quater, del Codice della Strada, in caso di mezzi pubblicitari collocati abusivamente, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta con apposita ordinanza la rimozione

2. Nell'ordinanza verrà indicato il termine finale di rimozione che non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

3. Trascorso tale termine, il Comune provvederà alla rimozione d'ufficio ponendo i relativi oneri a carico dell'interessato.

Art. 30

Norma transitoria

1. Eventuali modifiche apportate al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

2. Gli impianti autorizzati esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento al momento del rinnovo dell'autorizzazione o qualora vengano rimossi, sostituiti, modificati.

Art.31

Autorizzazione in sanatoria

1. Il presente articolo disciplina il rilascio di autorizzazione in sanatoria per impianti di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, installati in mancanza di autorizzazione da parte del Comune. La sussistenza dell'esistenza di fatto dell'impianto all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento verrà autocertificata dal richiedente con relativa assunzione di responsabilità fatte salve le verifiche di ufficio.

2. L' autorizzazione in sanatoria può essere rilasciata se l'impianto risulta conforme alle indicazioni normative del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione e del presente Regolamento.

3. Le richieste spontanee di autorizzazione in sanatoria dovranno essere presentate a pena di decadenza entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Qualora la domanda di autorizzazione in sanatoria venga presentata direttamente al Comune, farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo. Qualora venga trasmessa utilizzando il servizio postale tramite raccomandata farà fede la data posta dall'Ufficio Postale accettante.

4. Nel caso di accertamento della violazione all'art.23 del Codice il trasgressore dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione in sanatoria, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

5. La predetta istanza dovrà essere comunicata nei termini predetti alla Polizia Municipale, che successivamente provvederà a trasmettere la documentazione al Settore comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

6. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo e, se del caso, della cauzione di cui all'art. 7 in misura pari al doppio delle stesse.

7. L'autorizzazione in sanatoria verrà rilasciata nei termini previsti dall'art. 6 e non esclude il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 23 del Codice conseguente alla notifica dell'accertamento della violazione o conseguente alla presentazione di richiesta di autorizzazione in sanatoria.

Allegato 1

Definizione dei mezzi pubblicitari. (Art. 23 Cod. Str- Art. 47 del Regolamento.)

1. Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Preinsegna : scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa : qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Striscione, locandina e stendardo: elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Possono essere luminosi per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.